

Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CPU J59J16000760006

Seminario

***Le misure di semplificazione amministrativa introdotte dalla legge 124/2015
e dai provvedimenti attuativi***

***La nuova SCIA, il D.lgs. 126/2016 - SCIA1
e il D.lgs. 222/2016 - SCIA2***

a cura di Elisabetta Cecchi

Palermo, 15 novembre 2017

Sala Conferenze, Dipartimento delle Attività Produttive, Via degli Emiri n. 45

1. Introduzione

1.1. Verso la legge 124/2015.

- **Legge 241/1990** → nel capo IV, «Semplificazione dell'azione amministrativa», strumenti di **semplificazione** degli atti di consenso, tra i quali la **SCIA** (art. 19).
- **D.lgs. 59/2010** di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno → **rimozione degli ostacoli** che impediscono o rallentano **la libera circolazione dei servizi** e la loro **libera prestazione** negli Stati membri introduzione del principio per cui **i regimi autorizzatori sono l'eccezione e non la regola** (art. 14).
- **Rapporto "Semplificare: cosa chiedono cittadini e imprese"**, pubblicato nell'aprile 2014 → nel settore «Imprese» **le complicazioni del settore «Autorizzazioni e inizio dell'attività di impresa» al terzo posto** dopo adempimenti fiscali e adempimenti e procedure in materia edilizia.
- **Agenda per la semplificazione 2015 -2017** → uno degli obiettivi: **ridurre tempi e costi per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa** di almeno il 20% entro il 2017.

1. Introduzione

1.2. Le posizioni giurisprudenziali.

La SCIA è:

- ✓ modulo di **semplificazione procedimentale** e non di *deregulation* dell'attività (Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 15 del 29 luglio 2011).
- ✓ modello di **liberalizzazione temperata** che *sostituisce l'assenso preventivo con il controllo successivo e un atto soggettivamente e oggettivamente privato, non un provvedimento* (Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 15 del 29 luglio 2011).
- ✓ strumento finalizzato alla **semplificazione** dei procedimenti di abilitazione dell'esercizio di attività per le quali sia necessario un controllo dell'amministrazione (Corte Costituzionale, n. 121 del 5 maggio 2014.)
- ✓ strumento di **liberalizzazione** imperniato sulla diretta abilitazione legale all'immediato esercizio di attività affrancate dal regime autorizzatorio e **istituto non provvedimento**, (parere Consiglio di Stato n. 839 del 30 marzo 2016, sullo schema di decreto SCIA 1).

2. La legge 7 agosto 2015, n.124

2.1. Gli orientamenti del legislatore.

- ✓ Principio di **semplificazione** quale principale filo conduttore dell'intera disciplina (vedi capo I della legge, intitolato «Deleghe per la semplificazione amministrativa; il termine ricorre quaranta volte!).
- ✓ **Concreta individuazione e precisazione** di norme e procedimenti (sei volte il verbo “individuare” ricorre sei volte, due volte il verbo “identificare”, due volte il verbo “precisare”), anche attraverso un lavoro di **specificazione** di norme vigenti, da compiersi attraverso altre norme.
- ✓ **Cornice**: princìpi di **liberalizzazione**, di **certezza** dei rapporti giuridici e di tutela dell' **affidamento** legittimo.

2. La legge 7 agosto 2015, n.124

2.2. I contenuti della delega (art. 5).

1) **Delega polivalente** volta, sulla base dei principi degli art. 19 e 20 della l. 241/1990 e dei principi europei in tema di accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità alla:

-“**precisa individuazione**” dei procedimenti oggetto di SCIA, silenzio assenso, comunicazione preventiva ed autorizzazione preventiva;

- introduzione della “**disciplina generale** delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa”;

- previsione dell’“**obbligo di comunicare** ai soggetti interessati, all’atto della presentazione di un’istanza, i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda”.

2) **Norme immediatamente applicabili**: art. 6 della l. 124/2015 che riformula l’art. 19, commi 3 e 4 l. 241/1990 e reca disposizioni modificative della disciplina dell’autotutela, anche con riferimento alla SCIA.

2. La legge 7 agosto 2015, n.124

2.3. Finalità dell'articolo 5.

Si va
verso...

- semplificazione
- liberalizzazione
- certezza
- trasparenza

2. La legge 124/2015

2.4. Gli strumenti.

Decreti attuativi (art. 5)

Norme immediatamente applicabili (art. 6)



D. lgs. 126 del 2016 - D.lgs. 222 del 2016-
Modifiche l. 241 del 1990- abrogazione art. 1
comma 136 legge 311/2004.

Decreto SCIA 1

12

13

3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.1 Contenuti

Il decreto SCIA 1 in poche disposizioni (quattro articoli):

- ✓ **STABILISCE** la **disciplina generale** applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a SCIA e (art. 1, comma 1).
- ✓ **RINVIA** a successivo decreto (d. lgs. 222/2016) l'**individuazione delle attività** oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso (art. 1, comma 2).
- ✓ Disciplina profili generali, ma ha comunque caratteristiche di «**autonoma utilità e di indipendente operatività**» (parere Consiglio di Stato del 30 marzo 2016, n. 839, sullo schema di decreto).

3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.1 Contenuti

Inoltre:

✓ INTRODUCE:

- la **modulistica standard** per la presentazione di istanze, segnalazioni, comunicazioni; stabilisce modalità di adozione e obblighi di pubblicazione (art. 2);

- le **modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze** alle amministrazioni (art. 3, comma 1, lett. a);

- Il principio di **concentrazione dei regimi amministrativi** (art. 3, comma 2, lett. c);

- ✓ **DELIMITA** i **poteri** dell'amministrazione sulle attività del privato già iniziate a seguito di presentazione della SCIA (art. 3, comma 2, lett. b);

- ✓ **CONTIENE**, infine, disposizioni di modifica della legge 241/1990 (art. 3, comma 3 lett. d), e), f).

3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.2. Modulistica – caratteri generali.

I moduli unificati e standardizzati stabiliscono:

- ✓ i **contenuti tipici** per ciascuna delle attività considerate (tema non nuovo, già previsto dall'art. 24 D.L. 90/2014), compresa la possibilità per il privato di indicare il **domicilio digitale** per le comunicazioni con l'amministrazione (art. 2, comma 1)
- ✓ l'**organizzazione dei dati** delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni (art. 2, comma 1);
- ✓ la **documentazione** da allegare a corredo (art. 2, comma 1).
- ✓ La **scheda anagrafica** è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.

3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.2. Modulistica – Adozione.

La **modulistica per le attività produttive e l'edilizia** è adottata con **accordi o intese in sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle specificità regionali** (art. 2, comma 1).

I **moduli delle amministrazioni** statali sono adottati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, **sentita la Conferenza Unificata** (art. 2, comma 1).

Moduli in materia di attività commerciali e assimilate e di attività edilizia adottati con accordi **4 maggio 2017** e **6 luglio 2017** (GU, Serie Generale, n. 126 del 5/6/2017 e n. 190 del 16/8/2017). Con successivi accordi completamento dell'adozione dei moduli, tenendo conto della frequenza dei procedimenti e delle attività, nonché degli eventuali aggiornamenti della modulistica già adottata.

3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.2. Modulistica – Pubblicazione.

Secondo gli accordi raggiunti in Conferenza unificata:

1. Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di **pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati**, adottati con l'accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali **entro il 20 giugno 2017 (accordo 4 maggio 2017)**.

2. Le **amministrazioni comunali**, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di **pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 20 ottobre 2017 i nuovi moduli unificati e standardizzati**, adottati e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali **entro il 30 settembre 2017 (accordo 6 luglio 2017)**.

Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione, per cui **eventuali modifiche sono possibili solo se semplificano e non se complicano!**

3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.3. Informazione ai cittadini e obblighi di pubblicazione.

L' **amministrazione ha l'obbligo di pubblicare** sul proprio sito istituzionale i **moduli** e, nelle more dell'adozione della modulistica standard, per ogni pratica, l'elenco della documentazione che il cittadino deve presentare (art. 2, comma 2).

In caso di **inerzia o ritardo nella pubblicazione**, sono previsti **poteri sostitutivi** del Consiglio dei Ministri direttamente o tramite commissario *ad acta* nei confronti delle Regioni e delle Regioni nei confronti degli enti locali, anche su segnalazione del cittadino (art. 2, comma 3, d. lgs. 126 del 2016).

L'obbligo di pubblicazione della modulistica sul sito istituzionale da parte del Comune può essere **assolto anche attraverso** una delle seguenti modalità:

- **rinvio** alla **piattaforma telematica** di riferimento;
- **rinvio alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all'accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.**

3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.3. Informazione ai cittadini e obblighi di pubblicazione.

Il regime di pubblicità introdotto si affianca ad altri obblighi di trasparenza dei procedimenti amministrativi disciplinati:

➤ dal **D.Lgs. n. 33 del 2013** che prevede che l'amministrazione competente debba pubblicare una serie di informazioni sul procedimento. I "moduli" devono essere pubblicati:

- sezione "*Amministrazione trasparente*" (Allegato A);
- sottosezione di primo livello "*Attività e procedimenti*";
- sottosezione di secondo livello "*Tipologie di procedimento*" (art. 35, comma 1).

3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.3. Informazione ai cittadini e obblighi di pubblicazione.

- **dall'art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000:** le singole **amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.** Esse possono fare ricorso unicamente all'accertamento d'ufficio o alle dichiarazioni sostitutive.
- ✓ Per semplificare concretamente i rapporti con la PA previsto che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nel rapporto tra privati. Al contrario, in base all'art. 40 D.P.R. n. 445/2000, **nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.**

3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.3. Informazione ai cittadini e obblighi di pubblicazione

✓ E' vietato chiedere al cittadino informazioni o **documenti ulteriori** rispetto a quelli indicati nei moduli pubblicati sul sito istituzionale o **documenti in possesso di una pubblica amministrazione**. Eventuali **richieste istruttorie** potranno solo evidenziare la **mancata corrispondenza** degli allegati presentati con quelli previsti (art. 2, comma 4).

✓ La **mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare** punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2, comma 5).

3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.4. Presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni.

Secondo il nuovo **art. 18 – bis** della l. n. 241 del 1990 le amministrazioni hanno **l'obbligo di rilasciare una ricevuta** dell'avvenuta presentazione dell'istanza, comunicazione o segnalazione, anche in via telematica.

Contenuti minimi della ricevuta sono:

- ✓ **attestazione** dell'avvenuta presentazione;
- ✓ **termini** entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza;
- ✓ la ricevuta può costituire **comunicazione dell'avvio del procedimento** ove ne contenga gli elementi (amministrazione competente; oggetto del procedimento promosso; ufficio e persona responsabile del procedimento; data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; data di presentazione dell'istanza; ufficio in cui si può prendere visione degli atti) (art. 3, comma 1, lett. a).

3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.4. Presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni.

Gli **effetti**:

- ✓ **si producono dalla data di presentazione** dell'istanza, segnalazione o comunicazione, non da quella di protocollazione, che non può essere diversa da quella di effettiva presentazione (art. 3 comma 1 lettera a).
- ✓ Se la ricevuta non viene rilasciata e ferme restando le responsabilità del soggetto competente, le istanze segnalazioni e comunicazioni producono comunque i loro effetti, perché **la ricevuta non è condizione di efficacia delle istanze, segnalazioni o comunicazioni**(art. 3, comma 1 lett. a).
- ✓ Se l'istanza, la segnalazione o la comunicazione sono presentate ad un **ufficio diverso da quello competente**, i termini per i controlli e la formazione del silenzio – assenso decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente (art. 3, comma 2).

3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.5. Il nuovo articolo 19 della legge 241/1990.

Delinea un nuovo **'nuovo paradigma'** nei rapporti tra cittadino e amministrazione (più stabilità della SCIA; tutela dell'affidamento) prevedendo:

- ✓ la facoltà per il privato di **iniziare immediatamente l'attività** anche nel caso di SCIA unica (art. 19, comma 2);
- ✓ l'esercizio di **poteri inibitori**, volti a vietare l'attività esercitata in carenza dei requisiti e presupposti, ove non sia possibile conformare quest'ultima alla legge, **repressivi e conformativi** (questi ultimi da preferire) da parte dell'amministrazione nel termine di **60 giorni** dalla presentazione per la SCIA produttiva e di **30 giorni** per la SCIA edilizia (articolo 19, commi 3 e 6-*bis*);
- ✓ la possibilità da parte dell'amministrazione di **sospendere** l'attività intrapresa solo nel caso di:
 - **attestazioni non veritiere;**
 - **pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.**

3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.5. Il nuovo articolo 19 della legge 241/1990.

In concreto:

- ✓ **l'amministrazione competente verifica i requisiti e i presupposti** della SCIA nel termine di 60 gg dalla presentazione per la SCIA produttiva e di 30 gg per la SCIA edilizia (articolo 19, commi 3 e 6- *bis*).
- ✓ in caso di **riscontrata carenza dei presupposti e requisiti di legge** l'amministrazione adotta **motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa** (articolo 19, comma 3).
- ✓ **se l'attività è conformabile alla normativa vigente, l'amministrazione invita il privato** (n.d.r. senza sospendere l'attività) **a provvedere**, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. (articolo 19, comma 3).
- ✓ La decorrenza del termine di 30 o 60 giorni e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la **responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti** (articolo 21, comma 2- *ter*).

3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.5. Il nuovo articolo 19 della legge 241/1990

Altre indicazioni su **come l'amministrazione può intervenire dopo i 30/60 giorni e oltre** vengono dalla lettura congiunta dell'art. 19 e del nuovo art. 21 *–nonies*, come modificato dall'art. 6 della l. 124/2015 .

Nell'art. 19 **scompare ogni riferimento:**

- ✓ **all' «autotutela»** (prima annullamento d'ufficio e revoca);
- ✓ **agli effetti negativi derivanti da falsità e mendacio per la SCIA;**
- ✓ **l'art. 21 – nonies disciplina in via generale l'annullamento d'ufficio** ed è richiamato dalla disciplina in tema di SCIA; **generalizza gli effetti negativi delle dichiarazioni false o mendaci ad ogni tipologia di autotutela**, non solo quella collegata alla SCIA.

3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.5. Il nuovo articolo 19 della legge 241/1990

Ne segue:

1) dopo i 30/60 giorni ed entro 18 mesi possibilità di esercizio di poteri inibitori e repressivi sull'attività oggetto di SCIA alle condizioni previste per l'annullamento d'ufficio, cioè:

- ✓ presenza di ragioni di interesse pubblico;
- ✓ termine ragionevole - quantificato in 18 mesi – decorrenti, per la SCIA, dal termine per l'adozione delle altre misure;
- ✓ considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati (articolo 21 – *nonies*).

3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.5. Il nuovo articolo 19 della legge 241/1990

2) **oltre 18 mesi:**

✓ **possibilità di annullamento della SCIA (intervento sulle attività oggetto di...) in caso di giudicato per false e mendaci dichiarazioni** con le quali il privato abbia indotto l'amministrazione ad emanare un atto risultato solo successivamente - illegittimo (art. 21 *nonies*, comma 2 - bis).

✓ In ogni caso: se **dichiarazioni mendaci o false attestazioni** sulla sussistenza dei presupposti e requisiti richiesti **non ammessa la conformazione dell'attività** e dei suoi effetti a legge o la sanatoria. Il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. (art. 21, comma 1).


Qualche dubbio interpretativo:

✓ si parla solo di provvedimenti, ma la SCIA non lo è (recuperabile nell'ambito della locuzione «provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici») (art. 21 - *nonies* comma 1).

✓ La salvezza delle sanzioni del capo VI del DPR 445/2000 si riferisce anche alla decadenza, inclusa nel capo VI, ma non definibile «sanzione»?

3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.6. La concentrazione dei regimi amministrativi



3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.6. La concentrazione dei regimi amministrativi- la SCIA unica (art. 19 – bis comma 2 L. 241/1990).

Scia unica: se per lo svolgimento di un'attività sono necessarie una SCIA più altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni notifiche.

L'interessato presenta un'unica Scia allo Sportello Unico.

Lo sportello la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate

Le amministrazioni effettuano i controlli di loro competenza.

Le amministrazioni presentano allo sportello proposte motivate di provvedimenti conformativi, repressivi o inibitori entro 55 o 25 giorni (edilizia) dalla scadenza del termine.

Lo sportello nel termine di 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) dal ricevimento della segnalazione adotta i relativi provvedimenti.

Utilizzabile in caso di attività «paraliberalizzate» per le quali l'amministrazione debba solo verificare il possesso di requisiti o presupposti fissati per legge. L'attività può essere iniziata immediatamente.

3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.6. La concentrazione dei regimi amministrativi- la SCIA condizionata (art. 19 – bis comma 3 L. 241/1990).

Scia condizionata: se l'attività soggetta a SCIA è condizionata dall'acquisizione di atti di assenso, pareri, esecuzione di verifiche preventive.

L'interessato presenta un'istanza allo Sportello Unico.

Lo sportello rilascia ricevuta.

Dalla data di presentazione dell'istanza decorre il termine (5 giorni) per la convocazione della conferenza di servizi.

Svolgimento della conferenza di servizi.

Lo sportello comunica all'interessato il rilascio degli atti.

L'attività non può essere iniziata immediatamente, ma al rilascio degli atti.

3.II D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.7. Le attività libere.

- ✓ **Le attività private non espressamente individuate dai decreti o specificamente oggetto di disciplina** da parte della normativa europea, statale e regionale, **sono libere** (art. 1, comma 2, d. lgs. 126/2016).
- ✓ **Finalità:** garanzia di **certezza** sui regimi applicabili alle attività private e salvaguardia della **libertà di iniziativa economica**.
- ✓ La clausola deve intendersi **applicabile ai soli settori oggetto del decreto**, o delle successive leggi di codificazione *soft*, e non anche ai settori rimasti completamente al di fuori dall'opera di riordino.
- ✓ **Effetti:** settori esclusi dall'individuazione: ancora pienamente vigenti le normative (europee, statali o regionali) esistenti; settori oggetto del decreto: le attività non comprese nella tabella A, fatti salvi gli eventuali interventi correttivi, dovrebbero considerarsi effettivamente "libere" (Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 1784 del 4 agosto 2016).

3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.8. Ambito di applicazione

- ✓ Le **disposizioni della l. 241/1990 concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni (e quelle su conferenza dei servizi e silenzio – assenso) attengono ai livelli essenziali delle prestazioni** di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) Cost. (art. 29, comma 2-ter, l. 241/1990).
- ✓ Nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, **le regioni e gli enti locali, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela** (art. 29, comma 2-quater, l.241/1990).
- ✓ Per le **regioni a statuto speciale** e le province autonome di Trento e di Bolzano vige l' **obbligo di adeguare la propria legislazione** alle disposizioni concernenti la dichiarazione di inizio attività (ora SCIA) e il silenzio assenso (nonché la conferenza di servizi), secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (art, 29, comma 2-quinquies, l.241/1990).

3. Il D.Lgs. 126/2016 (SCIA 1)

3.9. Entrata in vigore e adeguamento.

- ✓ Decreto entrato in vigore il 28 luglio 2016.
- ✓ Termine per l'adeguamento da parte di regioni ed enti locali agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis entro il 1 gennaio 2017 (art. 4).

Decreto SCIA 2

12

13

4. Il D. lgs. 222/2016 (SCIA 2)

4.1. Gli obiettivi

Il regime così definito dal D. lgs. 126/2016 viene completato dal D. Lgs. 222/2016



Con il decreto 222/2016, proseguendo l'attuazione della delega, il legislatore provvede alla **precisa individuazione delle attività dei privati assoggettate ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega**, ossia:

- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- silenzio assenso;
- comunicazione preventiva;
- titolo espresso.

4. Il D. Lgs. 222/2016 (SCIA 2)

4.2. L'oggetto.

Il decreto legislativo n. 222 del 2016, con una tecnica innovativa definita di codificazione *soft*, individua in un'apposita tabella, che è parte integrante del decreto, le attività economiche oggetto di comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio assenso nonché quelle per cui è necessario un provvedimento espresso e, per ciascuna di esse, il regime amministrativo applicabile.

Detta, poi, specifiche disposizioni normative di coordinamento.

4. Il D. Lgs. 222/2016 (SCIA 2)

4.2. L'oggetto.

l'adozione di un **glossario unico in materia edilizia** al fine di garantire omogeneità di regime giuridico su tutto il territorio nazionale (articolo 2, comma 2);

Inoltre prevede

la prestazione gratuita agli interessati del servizio di consulenza funzionale all'**istruttoria** in relazione alle attività economiche elencate nella Tabella A, salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria (articolo 2, comma 3);

la facoltà per i Comuni, d'intesa con le Regioni e sentite le Soprintendenze e le associazioni di categoria, **di delimitare zone o aree di valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione espressa l'esercizio di attività commerciali**, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (articolo 2, comma 4).

4. Il D. Lgs. 222/2016 (SCIA 2)


4.3. Le attività

Riguardano i seguenti settori:

- ✓ **attività commerciali e assimilabili**: vi rientrano: commercio su area privata e commercio su area pubblica; somministrazione di alimenti e bevande; strutture ricettive e stabilimenti balneari; spettacoli e intrattenimenti; sale giochi; autorimesse; distributori di carburanti; officine di autoriparazione; acconciatori ed estetisti; panifici; tintolavanderie; arti tipografiche, fotografiche ecc.;
- ✓ **edilizia**: la tabella opera una ricognizione degli interventi edilizi, indicando per ciascuno di essi il regime amministrativo di riferimento: permesso di costruire, Cila, Scia e attività libere;
- ✓ **ambiente**: sono individuati i procedimenti riguardanti l'Aia (autorizzazione integrata ambientale), la Via (valutazione di impatto ambientale), l'Aua (autorizzazione unica ambientale); le emissioni in atmosfera, la gestione dei rifiuti, l'inquinamento acustico, gli scarichi idrici, le dighe ecc.
- ✓ A ciascuna delle attività elencate nella tabella A, parte integrante del decreto, si applica il regime amministrativo indicato. **La tabella collega i regimi allo svolgimento delle attività e individua il relativo procedimento.**

4. Il D. Lgs. 222/2016 (SCIA 2)

4.4. La tabella A



La tabella si compone di quattro colonne in cui sono indicati


- Le attività attraverso specificazioni progressive;
- il regime amministrativo;
- la concentrazione dei regimi amministrativi;
- i riferimenti normativi.

La scelta tecnica del legislatore delegato di individuare i procedimenti di regolazione delle attività economiche private attraverso la tabella, nonché il rapporto tabella/testo, in cui le norme si adattano al contenuto della tabella e ne garantiscono l'inserimento nel sistema è stata accolta favorevolmente dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto. Tale tecnica innovativa, definita di "codificazione soft" è apparsa in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e di liberalizzazione, garantendo al contempo la certezza del diritto.

4. Il D. Lgs. 222/2016 (SCIA 2)

4.4. La tabella A.


Numero	Attività	Regime amministrativo	Concentrazione regimi amministrativi	Riferimento normativo
--------	----------	-----------------------	--------------------------------------	-----------------------




Indica il numero di riferimento




Indica la tipologia di attività



Indica la procedura: comunicazione SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, autorizzazione



Indica le altre procedure collegate a quel tipo di attività



Indica le norme previste per l'esercizio di quella attività

Diapositiva 37

ec1

elisabetta cecchi; 13/11/2017

4. Il D. Lgs. 222/2016 (SCIA 2)

4.5. I regimi amministrativi delle attività private.

Comunicazione preventiva o successiva	Articolo 2, comma 2, primo periodo, d.lgs. 222 del 2016
Comunicazione unica	Articolo 2, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 222 del 2016
SCIA	Art. 19, l. 241 del 1990
SCIA unica	Art. 19 - <i>bis</i> , comma 2, l. 241 del 1990
SCIA condizionata	Art. 19 - <i>bis</i> , comma 3, l. 241 del 1990
Autorizzazione con silenzio assenso	Art. 20, l. 241 del 1990 Art. 2, comma 5, primo periodo, 2 ^a parte, d.lgs. 222 del 2016
Autorizzazione senza silenzio assenso	Art. 2, comma 5, primo periodo, 1 ^a parte, d.lgs. 222 del 2016
Conferenza di servizi	Art. 14 ss. l. 241 del 1990

4. Il D. Lgs. 222/2016 (SCIA 2)

4.5. I regimi amministrativi- Comunicazione (art. 2, comma 2)

- **Comunicazione**: per avvio svolgimento e cessazione attività; comunicazione più altre comunicazioni o attestazioni.
 - ✓ Presentazione allo sportello di un'unica comunicazione a cui sono allegate asseverazioni o certificazioni ove previste.
 - ✓ Effetto immediato.
 - ✓ E' applicabile ad attività liberalizzate.

4. Il D. Lgs. 222/2016 (SCIA 2)

4.5. I regimi amministrativi - SCIA (art. 2, comma 3)

- SCIA

- Applicazione del regime dell'articolo 19:
 - ✓ presentazione SCIA, a cui sono allegate asseverazioni e attestazioni ove previste, allo sportello.
 - ✓ Controllo in 30/60 giorni.
 - ✓ Se accertata carenza requisiti, divieto di prosecuzione dell'attività o invito alla conformazione della stessa.
 - ✓ Effetto immediato.

4. Il D. Lgs. 222/2016 (SCIA 2)

4.5. I regimi amministrativi - la SCIA unica (art. 2, comma 3)

- **SCIA unica**: per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni o notifiche.
 - Applicazione del regime dell'articolo 19-bis, comma 2:
 - ✓ presentazione di un'unica SCIA, a cui sono allegati asseverazioni e attestazioni ove previste, allo sportello.
 - ✓ Lo sportello la trasmette alle altre amministrazioni interessate.
 - ✓ Controllo in 30/60 giorni.
 - ✓ Se accertata carenza requisiti, divieto di prosecuzione dell'attività o invito alla conformazione della stessa.
 - ✓ Effetto immediato.

4. Il D. Lgs. 222/2016 (SCIA 2)

4.5. I regimi amministrativi - SCIA condizionata (art. 2, comma 3)

- SCIA condizionata: l'attività oggetto di SCIA è condizionata da autorizzazioni o altri atti di assenso.
- Applicazione regime 19- *bis* comma 3:
 - ✓ presentazione istanza allo sportello contestualmente alla SCIA.
 - ✓ Entro 5 giorni convocazione conferenza di servizi.
 - ✓ Svolgimento dell'attività subordinato al rilascio degli atti "condizionanti", che viene comunicato all'interessato dallo sportello.

4. Il D. Lgs. 222/2016 (SCIA 2)

4.5. I regimi amministrativi – Autorizzazione (art. 2, comma 5)

- **Autorizzazione**: è necessario un provvedimento espresso salvi i casi di silenzio – assenso ai sensi dell'art. 20 l. 241/1990.
 - ✓ Presentazione istanza allo sportello.
 - ✓ L'attività può essere avviata solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione o alla decorrenza del termine utile per la formazione del silenzio assenso.

4. Il D. lgs. 222/2016 (SCIA 2)

4.5. I regimi amministrativi: l'autorizzazione più altri atti di assenso (art. 2, comma 5)

- Autorizzazione più altri atti di assenso:

- applicazione delle disposizioni sulla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990.
- ✓ Entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza allo sportello è convocata la conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni.
- ✓ Il rilascio delle autorizzazioni è comunicato dallo sportello all'interessato.
- ✓ L'attività può essere iniziata solo al rilascio degli atti.

4. Il D. Lgs. 222/2016 (SCIA 2)

4.5. I regimi amministrativi: l'autorizzazione più SCIA, SCIA unica o comunicazione (Tabella A)

- Autorizzazione più SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata o comunicazione.

- ✓ Presentazione allo sportello di istanza più SCIA, SCIA unica o comunicazione (ad esempio SCIA prevenzione incendi allegata alla domanda per l'avvio di attività produttiva soggetta ad autorizzazione).

4. Il D. Lgs. 222/2016 (SCIA 2)

4.6. Altre disposizioni

Le attività non ricomprese

✓ **Le amministrazioni**, nell'ambito delle rispettive competenze, **possono ricondurre le attività non espressamente elencate** nella Tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, **al *genus* più simile** tra quelli elencati (art. 2. comma 6)

Aggiornamento della tabella A

✓ **La ricognizione potrà essere integrata e completata con i decreti successivi**, recanti disposizioni integrative e correttive, previsti dalla legge di delega. Inoltre, è previsto **l'aggiornamento periodico della tabella**, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza Unificata, al fine di tenere conto delle disposizioni legislative successivamente intervenute (art. 2, comma 7).

4. Il d. lgs. 222/2016 (SCIA 2)

4.6. Altre disposizioni

Ulteriori livelli di semplificazione

Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione (art. 5).

E' previsto il termine del 30 giugno 2017 quale data per l'adeguamento da parte di Regioni ed Enti Locali alle disposizioni del decreto (art. 6).

4. Il d. lgs. 222/2016 (SCIA 2)

4.7. Semplificazioni in materia di pubblica sicurezza.

Si introducono **semplificazioni in materia di pubblica sicurezza**:

- ✓ sostituendo la licenza con una comunicazione al Comune, per la costruzione di **impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche**, e disponendo - in via generale - che per le attività previste in tabella soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza, la SCIA svolge anche la funzione dell'autorizzazione.
- ✓ Per i **locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, della Commissione di vigilanza è sostituito, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica** di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

4. Il d. lgs. 222/2016 (SCIA 2)

4.7. Entrata in vigore e adeguamento.

- ✓ Decreto entrato in vigore l'11 dicembre 2016.
- ✓ Da questa data vigenti i regimi amministrativi delle attività private, fatta salva la possibilità di Regioni ed enti locali di adeguarsi entro il 30 giugno 2017, adeguando modulistica e adottando eventuali atti applicativi (art. 6, comma 2).

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE.